

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI — ORGANIZZAZIONE DELLO STATO — REGIONI
— DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

35.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 MARZO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SILVANO LABRIOLA

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni e sostituzioni:			
LABRIOLA SILVANO, <i>Presidente</i>	3	SOSPURI ed altri: Norme per il collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni (337);	
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione ed approvazione):		GAROCCHIO ed altri: Norme per il riconoscimento dell'anzianità pregressa ai fini della quiescenza e dell'indennità di buonuscita ai pensionati dello Stato, già inquadrati nei livelli retributivi e cessati dal servizio dopo le decorrenze giuridiche previste dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 (470);	
Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti (1789);		GAROCCHIO ed altri: Estensione ai dipendenti statali dei benefici di cui all'articolo 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7	
FERRARI MARTE ed altri: Perequazione delle pensioni del personale civile e militare dello Stato (230);			
PATRIA ed altri: Norme per la perequazione e la omogeneizzazione del trattamento di fine rapporto nel settore pubblico (310);			

PAG.	PAG.
<p>maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980 e collegamento delle pensioni alla dinamica retributiva del personale in attività di servizio (472);</p> <p>FIORI ed altri: Perequazione dei trattamenti di pensione per i pubblici dipendenti (477);</p> <p>FIORI: Interpretazione autentica dell'articolo 152 della legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente la valutazione dell'anzianità pregressa al personale civile e militare dello Stato collocato in pensione dalle date di decorrenza giuridica della predetta legge (478);</p> <p>ALMIRANTE ed altri: Riconoscimento dei diritti acquisiti previsti per il trattamento di quiescenza dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, limitatamente al personale civile e militare dello Stato collocato a riposo nel periodo 1° giugno 1977-1° marzo 1979 (523);</p> <p>IANNIELLO: Perequazione di alcuni trattamenti pensionistici in atto dei lavoratori dipendenti pubblici (670);</p> <p>CASINI PIER FERDINANDO ed altri: Riconoscimento, ai fini del trattamento di quiescenza, dell'intera anzianità di servizio ad alcune categorie di personale civile e militare dello Stato collocate a riposo negli anni 1977 e 1978 (858);</p>	<p>PIRO e FERRARI MARTE: Riconoscimento, ai fini del trattamento di quiescenza, dell'anzianità pregressa al personale dello Stato inquadrato nei livelli retributivi funzionali dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 (983);</p> <p>CRISTOFORI ed altri: Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti (1480);</p> <p>FIORI e MENSORIO: Istituzione della Cassa per le pensioni e la perequazione delle pensioni per i dipendenti civili e militari dello Stato (1559);</p> <p>REGGIANI ed altri: Perequazione delle pensioni dei pubblici dipendenti (1732) 3</p> <p>LABRIOLA SILVANO, <i>Presidente</i> 4, 5, 7, 10 11, 12, 14, 15, 20, 21</p> <p>ALIBRANDI TOMMASO 19</p> <p>BARBERA AUGUSTO 7</p> <p>BIANCHI DI LAVAGNA VINCENZO 12, 18</p> <p>BRESSANI PIER GIORGIO 10, 11</p> <p>FINI GIANFRANCO 12, 14, 15, 18</p> <p>IANNIELLO MAURO 7, 18</p> <p>LODA FRANCESCO 6, 7, 14, 15</p> <p>SOAVE SERGIO 19</p> <p>STERPA EGIDIO 12, 17</p> <p>STRUMENDO LUCIO 14, 15</p> <p>SULLO FIORENTINO 6, 7</p> <p>VINCENZI BRUNO, <i>Relatore</i> 5, 10, 14</p> <p>Votazione segreta:</p> <p>LABRIOLA SILVANO, <i>Presidente</i> 21</p>

La seduta comincia alle 10,20.

TOMMASO ALIBRANDI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Missioni e sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento il deputato Vernola è in missione per incarico del suo ufficio. Comunico inoltre che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, i deputati Andò Salvatore e Ingrao Pietro sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Ferrari Marte e Zoppetti Francesco.

Seguito della discussione del disegno di legge: Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti (1789); e delle proposte di legge: Ferrari Marte ed altri: Perequazione delle pensioni del personale civile e militare dello Stato (230); Patria ed altri: Norme per la perequazione e la omogeneizzazione del trattamento di fine rapporto nel settore pubblico (310); Sospiri ed altri: Norme per il collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni (337); Garocchio ed altri: Norme per il riconoscimento dell'anzianità pregressa ai fini della quiescenza e dell'indennità di buonuscita ai pensionati dello Stato, già inquadrati nei livelli retributivi e cessati dal servizio dopo le decorrenze giuridiche previste dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 (470); Garocchio ed altri: Estensione ai dipen-

denti statali dei benefici di cui all'articolo 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980 e collegamento delle pensioni alla dinamica retributiva del personale in attività di servizio (472); Fiori ed altri: Perequazione dei trattamenti di pensione per i pubblici dipendenti (477); Fiori: Interpretazione autentica dell'articolo 152 della legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente la valutazione dell'anzianità pregressa al personale civile e militare dello Stato collocato in pensione dalle date di decorrenza giuridica della predetta legge (478); Almirante ed altri: Riconoscimento dei diritti acquisiti previsti per il trattamento di quiescenza dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, limitatamente al personale civile e militare dello Stato collocato a riposo nel periodo 1° giugno 1977- 1° marzo 1979 (523); Ianniello: Perequazione di alcuni trattamenti pensionistici in atto dei lavoratori dipendenti pubblici (670); Casini Pier Ferdinando ed altri: Riconoscimento, ai fini del trattamento di quiescenza, dell'intera anzianità di servizio ad alcune categorie di personale civile e militare dello Stato collocate a riposo negli anni 1977 e 1978 (858); Piro e Ferrari Marte: Riconoscimento, ai fini del trattamento di quiescenza, dell'anzianità pregressa al personale inquadrato nei livelli retributivi funzionali dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 (983); Cristofori ed altri: Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti (1480); Fiori e Mensorio: Istituzione della Cassa per le pensioni

e la perequazione delle pensioni per i dipendenti civili e militari dello Stato (1559) e Reggiani ed altri: Perequazione delle pensioni dei pubblici dipendenti (1732).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti » e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari Marte, Labriola, Santini e Andò: « Perequazioni delle pensioni del personale civile e militare dello Stato »; Patria, Andreoli, Bambi, Bernardi Guido, Bianchi, Bonferroni, Brocca, Caccia, Cafarelli, Carlotto, Casati, Citaristi, Corsi, Contu, Falcier, Ferrari Silvestro, Foschi, Foti, Garavaglia, Ianniello, Lattanzio, Lo Bello, Lucchesi, Malvestio, Meleleo, Memmi, Mensorio, Micheli, Moro, Napoli, Paganelli, Pasqualin, Perrone, Perugini, Quieti, Rabino, Rossi, Rossi di Montelera, Righi, Rinaldi, Russo Ferdinando, Russo Giuseppe, Russo Raffaele, Savio, Scaiola, Silvestri, Sorice, Tesini, Vincenzi, Viscardi, Viti, Zampieri, Zarro, Zolla e Zoppi: « Norme per la perequazione e la omogeneizzazione del trattamento di fine rapporto nel settore pubblico »; Sospiri, Pazzaglia, Valensise, Abbatangelo, Tringali, Poli Bortone, Fini e Forner: « Norme per il collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni »; Garocchio, Cristofori, Balestracci, Balzardi, Bambi, Bernardi Guido, Carlotto, Casini Pier Ferdinando, Contu, Corsi, Del Mese, Fiori, Franchi Roberto, La Russa, Lucchesi, Memmi, Merolli, Napoli, Orsenigo, Patria, Perugini, Pontello, Portatadino, Quieti, Rabino, Ravasio, Righi, Rossi, Russo Ferdinando, Russo Raffaele, Scaiola, Silvestri, Viscardi, Zolla, Ianniello, Giglia, Cattanei, Pasqualin e Zoppi: « Norme per il riconoscimento dell'anzianità pregressa ai fini della quiescenza e dell'indennità di buonuscita ai pensionati dello Stato, già inquadrati nei livelli retributivi e cessati dal servizio dopo le decorrenze giuridiche previste dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 »; Garocchio, Cristofori, Balestracci, Balzardi, Bambi,

Bernardi Guido, Carlotto, Casini Pier Ferdinando, Contu, Corsi, Del Mese, Fiori, Franchi Roberto, La Russa, Lucchesi, Memmi, Merolli, Napoli, Orsenigo, Patria, Perugini, Pontello, Portatadino, Quieti, Rabino, Ravasio, Righi, Rossi, Russo Ferdinando, Russo Raffaele, Scaiola, Silvestri, Viscardi, Zolla, Ianniello, Giglia, Cattanei, Pasqualin e Zoppi: « Estensione ai dipendenti statali dei benefici di cui all'articolo 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980 e collegamento delle pensioni alla dinamica retributiva del personale in attività di servizio »; Fiori, Abete, Bambi, Bernardi Guido, Bianchi, Brocca, Caccia, Cafarelli, Carlotto, Casini Pier Ferdinando, Contu, Corsi, D'Acquisto, Falcier, Ferrari Silvestro, Foti, Giglia, Gioia, Ianniello, Lattanzio, Lo Bello, Lucchesi, Memmi, Mora, Napoli, Orsini Gianfranco, Pasqualin, Patria, Perrone, Perugini, Picano, Pontello, Quarenghi, Quieti, Rabino, Ricciuti, Rinaldi, Rossi, Russo Ferdinando, Russo Giuseppe, Sanza, Saretta, Savio, Scaiola, Senaldi, Silvestri, Sinesio, Sorice, Sullo, Tancredi, Urso, Viscardi, Viti, Zolla, Zoppi e Casini Carlo: « Perequazione dei trattamenti di pensione per i pubblici dipendenti »; Fiori: « Interpretazione autentica dell'articolo 152 della legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente la valutazione dell'anzianità pregressa al personale civile e militare dello Stato collocato in pensione dalle date di decorrenza giuridica della predetta legge »; Almirante, Rubinacci, Alpini, Tatarella, Rallo, Miceli, Lo Porto e Pellegatta: « Riconoscimento dei diritti acquisiti previsti per il trattamento di quiescenza dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, limitatamente al personale civile e militare dello Stato collocato a riposo nel periodo 1° giugno 1977-1° marzo 1979 »; Ianniello: « Perequazione di alcuni trattamenti pensionistici in atto dei lavoratori dipendenti pubblici »; Casini Pier Ferdinando, Fiori, Ferrari Silvestro, Astori, Bianchini, Corsi, Fausti, Franchi, Mattarella, Memmi, Ravasio, Rossi, Sa-

retta, Savio, Senaldi e Zuech: « Riconoscimento, ai fini del trattamento di quiescenza, dell'intera anzianità di servizio ad alcune categorie di personale civile e militare dello Stato collocate a riposo negli anni 1977 e 1978 »; Piro e Ferrari Marte: « Riconoscimento, ai fini del trattamento di quiescenza, dell'anzianità pregressa al personale dello Stato inquadrato nei livelli retributivi funzionali dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 »; Cristofori, Rognoni, Foschi, Mancini Vincenzo, Gitti, Ferrari Silvestro, Segni, Sangalli, Russo Ferdinando, Russo Raffaele, Zuech, Augello, Balestracci, Carelli, Contu, Fornasari, Grippo, Portatadino, Silvestri, Usellini, Zarro, Zolla, Bianchi, Abete, Azzolini, Bianchini, Bonalumi, Carlotto, Degennaro, Garocchio, Lombardo, Perugini, Ricciuti, Rossattini, Tedeschi, Anselmi, Garavaglia, Nenna d'Antonio, Nucci Mauro, Armellin, Azzaro, Balzardi, Bambi, Becchetti, Bernardi Guido, Bonetti, Bonferroni, Borri, Bosco Manfredi, Bruni, Caccia, Cafarelli, Carrus, Casini Carlo, Cattanei, Citaristi, Coloni, Corsi, D'Acquisto, Falcier, Fiori, Fontana, Franchi Roberto, Ianniello, La Russa, Lattanzio, Lucchesi, Malvestio, Manfredi, Meleleo, Memmi, Mensorio, Merloni, Merolli, Moro, Orsenigo, Paganelli, Pasqualin, Patria, Piredda, Quietì, Rabino, Radi, Ravasio, Righi, Rinaldi, Rocelli, Rossi, Rubino, Russo Vincenzo, Santuz, Sanza, Saretta, Savio, Scaiola, Senaldi, Sinesio, Stegagnini, Tancredi, Urso, Vecchiarelli, Viscardi, Viti, Zambon, Zampieri, Zoppi e Zoso: « Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti »; Fiori e Mensorio: « Istituzione della Cassa per le pensioni e la perequazione delle pensioni per i dipendenti civili e militari dello Stato »; Reggiani, Massari, Caria, De Rose, Genova, Madaudo e Scovacricchi: « Perequazione delle pensioni dei pubblici dipendenti ».

Ricordo che nella precedente seduta è stata dichiarata chiusa la discussione sulle linee generali e si è proceduto alla trasmissione alla Commissione bilancio di emendamenti presentati dal Governo al testo unificato elaborato nel corso dell'esame in sede referente.

Comunico che la V Commissione bilancio, nella seduta odierna, ha espresso sugli emendamenti trasmessi il seguente parere:

« PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti sostitutivi degli articoli 6 e 8 e

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento sostitutivo dell'articolo 10 con la seguente condizione:

sostituire alla fine del primo comma le parole da "e quanto" fino alla fine del comma con le seguenti: "e quanto alla quota residua con le maggiori entrate IRPEF per gli esercizi finanziari 1985, 1986, 1987 valutate rispettivamente in lire 180 miliardi, 230 miliardi e 250 miliardi" ».

Passiamo ora all'esame degli articoli.

BRUNO VINCENZI, *Relatore*. Signor presidente, propongo venga scelto come testo-base il testo unificato dei progetti di legge, già approvato nel corso dell'esame in sede referente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(E approvata).

Passiamo dunque all'esame degli articoli del testo unificato dei progetti di legge, già approvato nel corso dell'esame in sede referente, ora scelto dalla Commissione come testo-base.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Le pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, spettanti per le cessazioni dal servizio relative ai periodi indicati nei successivi articoli 2 e 3, sono aumentate a decorrere dal 1° gennaio 1984 di un importo determinato in base alle aliquote percentuali stabilite da-

gli articoli medesimi, da applicarsi sull'ammontare annuo lordo considerato con esclusione dell'indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensione privilegiata.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 le pensioni di cui al comma precedente sono aumentate, previo riassorbimento degli aumenti di cui al comma stesso, nelle misure percentuali e fisse e con riferimento ai comparti ed alle date di decorrenza dei trattamenti indicati nella tabella allegata alla presente legge. Per le pensioni di reversibilità l'aumento nella misura fissa spetta in ragione del 60 per cento.

Gli aumenti percentuali di cui ai commi precedenti sono da computare sull'importo delle singole pensioni in atto alla data del 31 dicembre 1981.

Gli aumenti di cui al presente articolo non spettano sulle pensioni dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo di cui al successivo articolo 5.

L'onere per gli aumenti delle pensioni corrisposte dal Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere e della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale è a carico del Fondo e della Cassa predetti.

Gli onorevoli Sullo, Fiori, Sterpa e Carria hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere alla fine dell'articolo 1 il seguente comma:

« Ai fini del trattamento di quiescenza, le norme di cui all'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, trovano applicazione anche negli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, sempre che le responsabilità di Governo siano state assunte per un periodo non inferiore a sei mesi ».

1. 1.

FIorentino Sullo. Questo emendamento è stato presentato nell'ambito del provvedimento concernente l'adeguamento del trattamento economico dei dirigenti e venne dichiarato in Assemblea estraneo alla materia da parte del Presidente, che ritiene dovesse essere più propriamente inserito in un provvedimento relativo a trattamenti pensionistici. La legge n. 212 del 1952 stabilisce che agli effetti della pensione e delle relative ritenute si considera per il Presidente del Consiglio e i ministri lo stipendio del grado primo dell'ordinamento gerarchico, per i sottosegretari il secondo e per gli alti commissari il terzo, salvo che per la loro posizione di impiegati civili o militari fruiscono di stipendio pensionabile inferiore, nel qual caso si applica un'altra disposizione normativa, per evitare che vi siano impiegati di livello inferiore che fruiscono di un trattamento di livello dirigenziale. Il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 ha confermato questa norma stabilendo che, ai fini del trattamento di quiescenza dei membri del Governo, si applicano le disposizioni concernenti il personale dirigente dello Stato. Dato che vi sono dipendenti di enti di diritto pubblico, parastatali, o comunque di enti assimilabili che si trovano in condizioni sostanzialmente dissimili da quelle dei dipendenti statali — anche se i casi non sono molti —, per ragioni di equità si chiede l'estensione a questa categoria delle norme relative ai dipendenti statali. Non entro nel merito della norma che prevede questi benefici, ma ritengo che, fintanto che vale per i dipendenti statali, debba essere estesa a tutti coloro che si trovano nelle stesse condizioni.

FRANCESCO LODA. La norma base è ingiusta, devo dire, anzi, che è vergognosa, sarebbe stato opportuno abrogarla. L'emendamento presentato dal collega Sullo è quindi basato su una sopravvivenza che dovrà cessare, per questo l'emendamento non è da contestare in assoluto e noi ci asterremo.

PRESIDENTE. Devo chiedere ai presentatori se l'onere recato dall'emendamento sia estremamente esiguo, poiché, in caso contrario, tale emendamento dovrà essere trasmesso alla V Commissione bilancio per l'espressione del prescritto parere, posto che l'emendamento 1. 1 non è stato approvato in precedenza dalla Commissione in linea di principio e non è stato, quindi, trasmesso alla V Commissione bilancio.

MAURO IANNIELLO. Rispondo alla sua domanda estremamente interessante, signor presidente. L'emendamento 1. 1 comporterà oneri finanziari solo a partire dal 1988 e, comunque, solo a carico dell'INPS e non dello Stato.

AUGUSTO BARBERA. Ma se qualcuno andasse in quiescenza fra poco, l'onere si creerebbe subito.

FRANCESCO LODA. Non voglio entrare nel merito circa le valutazioni del collega Ianniello. Credo che, su questo punto, il relatore possa darci una risposta esauriente. Per quanto riguarda l'emendamento presentato dal collega Sullo, il mio precedente intervento è stato svolto nel presupposto che la V Commissione avesse già espresso il parere. Noi ieri ci siamo pro-

nunciati per l'invio alla V Commissione degli emendamenti del Governo, nel presupposto, non formalizzato, che tutti gli altri emendamenti fossero stati già deliberati dalla Commissione ed inviati alla Commissione bilancio.

Non vorrei che nel prosieguo del dibattito ci trovassimo di fronte ad emendamenti per cui sorgano i medesimi problemi.

PRESIDENTE. Intendo precisare che la trasmissione alla V Commissione ha avuto ad oggetto solo gli emendamenti sui quali la Commissione ha avuto occasione di esprimersi favorevolmente.

MAURO IANNIELLO. Per evitare di intralciare l'iter del provvedimento, vorrei invitare il presentatore a ritirare l'emendamento 1. 1 e a ripresentarlo in altra sede.

PRESIDENTE. Onorevole Sullo, è disposto a ritirarlo?

FIorentino SULLO. Sì, signor presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla tabella allegata al testo unificato e richiamata all'articolo 1. Ne do lettura:

IX LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

CATEGORIA DI PENSIONATI	Date di decorrenza della pensione del dipendente o del dante causa per le pensioni di reversibilità	Aumenti percentuali sulla pensione annua lorda	Integrazione in misura fissa annua
a) Magistrati ordinari amministrativi e della giustizia militare. Avvocati e procuratori dello Stato	fino al 1° gennaio 1976	16,80	569.100
	dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1977	15,00	508.200
	dal 2 gennaio 1977 al 1° gennaio 1979	18,40	623.400
b) Dirigenti dello Stato e delle aziende autonome. Professori ordinari dell'Università.	fino al 1° gennaio 1976	20,30	687.900
	dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1977	14,80	501.600
	dal 2 gennaio 1977 al 1° gennaio 1979	19,20	650.400
c) Dirigenti militari ed equiparati (ufficiali di grado non inferiore a colonnello e funzionari di pubblica sicurezza con qualifica dirigenziale)	fino al 1° gennaio 1976	24,50	830.100
	dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1977	18,70	633.600
	dal 2 gennaio 1977 al 1° gennaio 1979	22,90	775.800
	dal 2 gennaio 1979 al 13 luglio 1980	4,00	135.600
d) Professori incaricati esterni ed assistenti di ruolo dell'Università	fino al 1° ottobre 1973	35,80	1.212.900
	dal 2 ottobre 1973 al 1° gennaio 1976	31,30	1.060.500
	dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1978	25,70	870.900
e) Personale direttivo, docente e non docente, della scuola esclusa l'Università	fino al 1° settembre 1973	17,00	576.000
	dal 2 settembre 1973 al 1° gennaio 1976	11,60	393.000
	dal 2 gennaio 1976 al 1° giugno 1977	4,00	135.600
f) Personale non dirigente dello Stato, dell'ANAS, del Corpo dei vigili del fuoco e non docenti dell'Università, professori ordinari dell'Università non equiparati ai dirigenti	fino al 1° gennaio 1973	17,20	582.900
	dal 2 gennaio 1973 al 1° gennaio 1976	11,60	393.000
	dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1978	5,70	193.200

IX LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MARZO 1985

CATEGORIA DI PENSIONATI	Date di decorrenza della pensione del dipendente o del dante causa per le pensioni di reversibilità	Aumenti percentuali sulla pensione annua lorda	Integrazione in misura fissa annua
g) Militari delle Forze armate e dei corpi di polizia, di grado inferiore a colonnello, funzionari di pubblica sicurezza ed appartenenti al corpo di polizia femminile non dirigenti	fino al 1° gennaio 1973	33,80	1.145.100
	dal 2 gennaio 1973 al 1° gennaio 1976	29,90	1.013.100
	dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1978	23,60	799.500
	dal 2 gennaio 1978 al 13 luglio 1980	10,10	342.300
h) Personale non dirigente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato	fino al 1° luglio 1973	18,00	609.900
	dal 2 luglio 1973 al 1° gennaio 1976	10,00	338.700
	dal 2 gennaio 1976 al 1° luglio 1977	7,80	264.300
	dal 2 luglio 1977 al 1° ottobre 1978	3,00	101.700
i) Personale non dirigente dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni	fino al 1° aprile 1973	19,20	650.400
	dal 2 aprile 1973 al 1° gennaio 1976	12,20	413.400
	dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1977	6,80	230.400
	dal 2 gennaio 1977 al 1° maggio 1978	3,20	108.300
l) Personale non dirigente dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici	fino al 1° aprile 1973	16,50	559.200
	dal 2 aprile 1973 al 1° gennaio 1976	10,40	352.500
	dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1977	4,60	156.000
	dal 2 gennaio 1977 al 1° maggio 1978	2,00	67.800
m) Personale non dirigente dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato	fino al 1° luglio 1973	18,20	616.800
	dal 2 luglio 1973 al 1° gennaio 1976	11,40	386.400
	dal 2 gennaio 1976 al 1° gennaio 1977	5,50	186.300
	dal 2 gennaio 1977 al 1° luglio 1977	4,00	135.600

A questa tabella sono riferiti i seguenti emendamenti:

Aggiungere alla lettera f) della Tabella le parole: « e personale di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600 ».

TAB. 1. BRESSANI, COLONI.

Modificare la tabella nel modo seguente:

A) *Sopprimere;*

B) *Sostituire la lettera i) con la seguente:*

i) personale non dirigente dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici »;

C) *la lettera m) va rettificata in lettera l).*

TAB. 2.

IL GOVERNO.

PIER GIORGIO BRESSANI. Ritiro il mio emendamento Tab. 1.

BRUNO VINCENZI, *Relatore*. L'emendamento Tab. 2 è volto a meglio definire la tabella allegata al testo unificato e non modifica l'onere finanziario recato dal provvedimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tab. 2 del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, con l'annessa tabella come modificata dallo emendamento testé approvato.

(Sono approvati).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Le pensioni indicate nel primo comma dell'articolo precedente, con esclusione di quelle spettanti al personale di cui al successivo articolo 3 e di quelle a ca-

rico delle Casse indicate nell'articolo 4, sono aumentate delle seguenti aliquote:

a) 50 per cento fino a lire 1.000.000, 20 per cento sull'eccedenza fino a lire 2.000.000 e 10 per cento sull'ulteriore eccedenza per le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data di decorrenza dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, e degli altri assegni similari di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 628, 30 luglio 1973, n. 477, 30 novembre 1973, n. 766, al decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 16 novembre 1973, n. 728, alla legge 27 dicembre 1973, n. 851, e 16 febbraio 1974, n. 57;

b) 25 per cento fino a lire 1.000.000, 20 per cento sulla eccedenza fino a lire 2.000.000 e 10 per cento sull'ulteriore eccedenza per le pensioni relative a cessazioni dal servizio successive a quelle indicate nella lettera a), fino al 1° gennaio 1976;

c) 10 per cento fino a lire 1.000.000 e 5 per cento sulla eccedenza per le pensioni relative a cessazioni dal servizio successive al 1° gennaio 1976 ed anteriori alle date di decorrenza giuridica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, ed alla legge 3 aprile 1979, n. 101.

A tale articolo gli onorevoli Bressani e Coloni hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

« I benefici, di cui al precedente comma, lettere a), b) e c), sono estesi al personale del ruolo speciale ad esaurimento, disciplinato dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, previa applicazione nei confronti del personale stesso, ai soli fini pensionistici, dell'inquadramento previsto dall'articolo 30, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 ».

2. 1.

PIER GIORGIO BRESSANI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo di cui ho dato prima lettura.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 3, 4 e 5 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

Le pensioni spettanti ai magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, agli avvocati e procuratori dello Stato, ai dirigenti dello Stato e delle aziende autonome, al personale militare delle forze armate, e dei corpi di polizia di grado non inferiore a colonnello, ai funzionari di pubblica sicurezza con qualifica dirigenziale ed ai professori ordinari dell'università sono aumentate:

a) del 18 per cento per la cessazione dal servizio fino al 1° gennaio 1976 e per quelle comprese tra il 1° gennaio 1977 ed il 1° gennaio 1979;

b) del 13 per cento per le cessazioni dal servizio comprese tra il 2 gennaio 1976 ed il 1° gennaio 1977.

La disposizione del primo comma dell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, va interpretata nel senso che tra le pensioni a carico dello Stato, soggette alla perequazione automatica, sono ricomprese anche quelle del personale di magistratura e assimilato.

Gli incrementi di pensione superiori a quelli per perequazione automatica, fruiti per effetto di pronunce giurisdizionali passate in giudicato, sono riassorbiti con i successivi aumenti di pensione.

(È approvato).

ART. 4.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1984, l'importo annuo lordo delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti

locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° febbraio 1981, è aumentato applicando le seguenti percentuali all'importo spettante al 31 dicembre 1981, considerato con esclusione dell'indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensione di privilegio rispettivamente, per le prime lire 4.000.000, per l'eccedenza fino a lire 8.000.000 e per l'ulteriore eccedenza:

a) del 40, del 30 e del 25 per cento, per le cessazioni anteriori al 1° gennaio 1958;

b) del 30, del 25 e del 20 per cento, per le cessazioni dal 1° gennaio 1958 al 30 giugno 1965;

c) del 25, del 20 e del 15 per cento, per le cessazioni dal 1° luglio 1965 al 31 dicembre 1974;

d) del 20, del 15 e del 10 per cento, per le cessazioni dal 1° gennaio 1975 al 30 settembre 1978;

e) del 15, del 10 e del 5 per cento, per le cessazioni dal 1° ottobre 1978 al 31 gennaio 1981.

Con effetto dal 1° gennaio 1984 gli importi indicati nella tabella unita alla legge 27 aprile 1981, n. 167, sono aumentati, per la Cassa pensioni ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori, del 20 per cento.

Gli importi degli aumenti di cui ai commi precedenti sono maggiorati del 50 per cento con effetto dal 1° gennaio 1985.

Gli oneri relativi ai miglioramenti di cui al presente articolo sono a carico delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza.

(È approvato).

ART. 5.

Le pensioni normali dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo

di cui alla tabella A annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e quelle di reversibilità dei loro aventi causa sono raddoppiate con decorrenza dal 1° gennaio 1984. Dalla stessa data si applicano alle predette pensioni le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 26 gennaio 1980, n. 9.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

A partire dal 1° gennaio 1986 si applica per i pubblici dipendenti il trattamento di quiescenza previsto dalla perequazione automatica di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

A tale articolo gli onorevoli Pazzaglia, Tassi e Fini hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

Gli importi delle pensioni indicate all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, con esclusione dell'indennità integrativa speciale, sono adeguati automaticamente in occasione dei rinnovi contrattuali dei singoli comparti delle categorie di pubblici dipendenti nonché dei miglioramenti economici attribuiti con provvedimenti legislativi al personale statale in attività non soggetto alla contrattazione, mediante l'applicazione di un indice percentuale di incremento delle pensioni in relazione all'incremento delle retribuzioni o derivante da valutabilità in pensione di emolumenti non ancora valutabili.

L'indice di cui al precedente comma, determinato dall'ISTAT, sarà stabilito con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro del tesoro.

6. 1.

È stato altresì presentato il seguente emendamento dal Governo:

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

Gli aumenti, in misura percentuale e fissa, previsti dal secondo comma del pre-

cedente articolo 1 ed indicati nella tabella allegata alla presente legge, sono maggiorati a decorrere dal 1° gennaio 1985 in ragione del 20 per cento, dal 1° gennaio 1986 in ragione del 55 per cento e dal 1° luglio 1987 in ragione del 100 per cento.

6. 3.

GIANFRANCO FINI. Ritiro l'emendamento 6. 1 di cui sono cofirmatario.

EGIDIO STERPA. Preannuncio la mia astensione dal voto sull'emendamento del Governo.

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA. Anch'io preannuncio la mia astensione su tale emendamento.

GIANFRANCO FINI. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione dell'emendamento 6. 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 6. 3 del Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

Il trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato inquadrato nei livelli retributivi a norma degli articoli 4, 46, 101 e 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, collocato a riposo dalle date di decorrenza giuridica previste dalla predetta legge ed avente titolo al riconoscimento della valutazione dell'intera anzianità pregressa a norma dell'articolo 152 della legge medesima, è riliquidato, con decorrenza economica dal 1° gennaio 1985, secondo le norme contenute nel decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432.

A tale articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« Le misure di cui al primo comma sono estese al personale di cui alla legge 6 febbraio 1977, n. 42; e al personale di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 101 ».

7. 1.

LODA, SOAVE, STRUMENDO.

Sostituire le parole: « con decorrenza economica dal 1° gennaio 1985, » *con le parole:* « in ragione del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1986 ed interamente a decorrere dal 1° gennaio 1987 ».

7. 2.

IL RELATORE.

Al primo comma sostituire le parole: « 1° gennaio 1985 » *con le seguenti:* « 1° gennaio 1986 ».

7. 3.

IL GOVERNO.

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« I benefici previsti dal presente articolo sono attribuiti in ragione del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1986 ed interamente dal 1° gennaio 1987 ».

7. 4.

IL GOVERNO.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

La promozione in soprannumero alla qualifica di direttore di divisione ed equiparata dei ruoli ad esaurimento, prevista dal quinto comma dell'articolo 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è operante anche nei confronti del personale con qualifica di direttore aggiunto di divisione ed equiparata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,

n. 748, collocato a riposo ai sensi dell'articolo 67 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 748.

Tale promozione decorre, agli effetti giuridici, dalla data della conferita qualifica di direttore aggiunto di divisione ed equiparata mentre, ai soli fini economici, il conseguente adeguamento del trattamento previdenziale e pensionistico decorre dalla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312.

7. 01.

FINI, PAZZAGLIA, TASSI.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

I benefici economici previsti dalla presente legge sono corrisposti in misura intera per i titolari di pensione calcolata con l'anzianità massima di servizio stabilita dai rispettivi ordinamenti.

Per i restanti pensionati i benefici sono commisurati in proporzione al numero degli anni utili considerati per il calcolo della pensione, secondo il rapporto esistente tra i predetti anni utili e il numero degli anni previsti per la massima anzianità di servizio dai singoli ordinamenti.

Sono esclusi dalla limitazione di cui al precedente comma i titolari di pensioni conferite a seguito di cessazione dal servizio per limiti di età, di dispensa dal servizio, nonché i titolari di pensione privilegiata e di pensione di reversibilità.

In sede di prima applicazione, i benefici sono concessi in via provvisoria a fronte di autodichiarazione dei servizi prestatati redatta in carta semplice.

7. 02.

STRUMENDO, SOAVE, LODA, CALVANESE.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-ter.

I dipendenti civili e militari dello Stato in servizio, per i quali siano scaduti i termini previsti dal terzo comma dell'ar-

ticolo 151 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, possono presentare la domanda prevista dallo stesso articolo entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

7. 03.

STRUMENDO, SOAVE, CALVANESE.

Faccio presente che nell'ipotesi in cui la Commissione dovesse esprimersi favorevolmente sull'emendamento 7. 1, questo dovrebbe intendersi approvato in linea di principio ai fini della trasmissione alla V Commissione bilancio per l'espressione del prescritto parere; invito, pertanto, i presentatori ad indicare la relativa copertura finanziaria.

FRANCESCO LODA. La copertura potrà essere indicata dalla stessa Commissione bilancio, e noi potremmo recepirla.

PRESIDENTE. È un nostro obbligo indicare la copertura finanziaria, la Commissione bilancio potrà poi accettarla, respingerla o modificarla.

BRUNO VINCENZI, *Relatore*. Non sono pregiudizialmente contrario all'emendamento 7. 1; faccio solo osservare che, pur estendendo le misure previste dal primo comma dell'articolo 7 ad alcune categorie, altre pur sempre ne rimarrebbero escluse. Si aprirebbe tutto un discorso che ci porterebbe molto lontano. Inoltre, comportando l'emendamento un onere finanziario, l'iter procedurale dovrebbe ora essere sospeso al fine di consentire che possa essere espresso il parere di competenza della V Commissione bilancio.

LUCIO STRUMENDO. Ritenevamo, per la verità, che la V Commissione bilancio si fosse già espressa su tutti gli emendamenti, e quindi anche su questo, e avesse indicato la copertura finanziaria. Venendo al merito dell'emendamento, esso prevede l'estensione dei benefici della perequazione di cui all'articolo 1 anche a quelle categorie, come il personale delle ferrovie e i postelefonici, non previste nella legge

n. 312 del 1980, i cui contratti però fanno riferimento a futuri miglioramenti, quale quello relativo alla perequazione dei trattamenti di quiescenza. Si tratta pertanto di una misura di omogeneità e di equità.

GIANFRANCO FINI. L'emendamento presentato dal gruppo comunista, teso sostanzialmente ad estendere ad altre categorie i benefici previsti nel provvedimento credo sia da accettare in linea di principio. Condivido però anche le obiezioni del relatore Vincenzi e sono dell'avviso che questo iter procedurale sempre più disarticolato con cui si svolgono i nostri lavori, non per colpa nostra, ma per la situazione in cui siamo giunti, possa costituire un involontario arresto del nostro cammino ed un ulteriore ostacolo che si frappone alla definizione di un provvedimento che riveste un grande interesse. Per queste ragioni mi asterrò dalla votazione sull'emendamento 7. 1.

FRANCESCO LODA. Propongo di accantonare l'emendamento 7. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta ora avanzata.

(È respinta).

Pongo in votazione l'emendamento Loda ed altri 7. 1.

(È respinto).

Onorevole Vincenzi, insiste per la votazione del suo emendamento 7. 2?

BRUNO VINCENZI, *Relatore*. No, lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 7. 3 presentato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 7. 4 presentato dal Governo.

(È approvato).

FRANCESCO LODA. Preannuncio l'astensione del gruppo comunista sull'articolo 7.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 7. 01. Dichiaro la sua inammissibilità in quanto esso riguarda una materia del tutto estranea al provvedimento.

Passiamo all'articolo aggiuntivo 7. 02.

LUCIO STRUMENDO. Ritengo che l'articolo aggiuntivo da me presentato possa ritenersi assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento 8. 1 del Governo e pertanto lo ritiro con riserva di ripresentarlo in altra sede.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo aggiuntivo 7. 03.

LUCIO STRUMENDO. Per questo articolo aggiuntivo non si presentano problemi di copertura finanziaria. Si tratta di consentire agli interessati di presentare la domanda di ricongiunzione di periodi diversi di lavoro svolto da dipendenti dello Stato a carico di amministrazioni diverse dallo Stato.

PRESIDENTE. Sotto il profilo finanziario, questo articolo aggiuntivo pone le stesse questione già evidenziate per altri emendamenti, inoltre, l'argomento è identico a quello indicato in precedenza dall'onorevole Ianniello. In effetti non si crea un reale onere per il bilancio dello Stato, ma se noi consideriamo il bilancio allargato questo onere esiste. Per coerenza con quanto stabilito in precedenza, prego il collega Strumendo di ritirare l'articolo aggiuntivo 7. 03.

LUCIO STRUMENDO. Insisto per la votazione.

GIANFRANCO FINI. Dichiaro l'astensione dal voto del gruppo del MSI-destra nazionale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 7. 03.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

Alla corresponsione dei benefici previsti dalla presente legge provvedono d'ufficio le direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative partite di pensione, sulla base dei dati risultanti dai propri atti e da apposite dichiarazioni rese e sottoscritte dagli interessati ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

È fatto obbligo alle amministrazioni centrali e agli uffici periferici che provvedono alla concessione delle pensioni di indicare, sul provvedimento e sugli altri atti in base ai quali viene attribuito il trattamento pensionistico definitivo o provvisorio, oltre all'anzianità utile considerata ai fini della determinazione del trattamento stesso e alla data di nascita dell'interessato, anche il livello, la qualifica e la classe di retribuzione, il numero di anni di servizio richiesto per il conseguimento della pensione massima nonché l'età prevista dallo specifico ordinamento per il collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti. Verificandosi quest'ultima circostanza, il competente ufficio dovrà farne esplicita menzione nel provvedimento concessivo della pensione.

A tale articolo è riferito il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con i seguenti:

« I benefici economici previsti dalla presente legge sono corrisposti in misura intera per i titolari di pensione calcolata con l'anzianità massima di servizio stabilita dai rispettivi ordinamenti.

Per i restanti pensionati i benefici sono commisurati in proporzione al numero degli anni utili considerati per il calcolo della pensione, secondo il rapporto

esistente tra i predetti anni utili ed il numero degli anni previsti per la massima anzianità di servizio dai singoli ordinamenti.

Sono esclusi dalla limitazione di cui al precedente comma i titolari di pensioni conferite a seguito di cessazione dal servizio per limiti di età; di dispensa dal servizio, nonché i titolari di pensione privilegiata e di pensione di reversibilità.

Alla corresponsione dei benefici previsti dalla presente legge provvedono d'ufficio le direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative partite di pensioni, sulla base dei dati risultanti dai propri atti e, per quanto concerne le disposizioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo, sulla base di apposite dichiarazioni rese e sottoscritte dagli interessati ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ».

8. 1.

IL GOVERNO.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 8. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

A decorrere dal 1° gennaio 1985, la ritenuta in conto entrata tesoro prevista dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e fissata nel 7,06 per cento con il decreto del Ministro del tesoro in data 21 luglio 1983 è elevata all'8,25 per cento.

Con la stessa decorrenza la ritenuta per il Fondo pensioni del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, prevista dall'articolo 211, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e fissata al 7,06 per cento con il

decreto del Ministro del tesoro in data 21 luglio 1983, è elevata all'8,25 per cento.

Per le domande di riscatto presentate dalla data del 1° gennaio 1985, il contributo di cui all'articolo 14, primo comma, della già menzionata legge 29 aprile 1976, n. 177, e fissato al 7,06 per cento con il decreto del Ministro del tesoro in data 21 luglio 1983, è elevato all'8,25 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 1985, il contributo personale dovuto dagli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate, e fissato al 5,35 per cento con il decreto del Ministro del tesoro in data 21 luglio 1983, è elevato al 6,30 per cento della retribuzione annua contributiva.

A tale articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al primo, terzo e ultimo comma, sostituire le parole: « 1° gennaio 1985 », con le parole: « 1° maggio 1985 ».

9. 1.

IL RELATORE.

Al primo, terzo e ultimo comma, sostituire le parole: « 1° gennaio 1985 », con le parole: « 1° maggio 1985 ».

9. 2.

IL GOVERNO.

Pongo in votazione gli identici emendamenti 9. 1 del relatore e 9. 2 del Governo.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo così modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

All'onere derivante dalla prima attuazione della presente legge, valutato per gli anni 1984 e 1985 rispettivamente in lire 600 miliardi e 1.200 miliardi, si provvede

quanto a lire 316 miliardi per l'anno 1985 con l'aumento contributivo di cui al precedente articolo 7 e quanto a lire 600 miliardi per l'anno 1984 e lire 884 miliardi per l'anno 1985, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, all'uopo utilizzando la specifica voce « perequazione dei trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A tale articolo è riferito il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1984, valutato in lire 600 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo all'uopo utilizzando l'accantonamento « Perequazione dei trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti »; all'onere di lire 1.100 miliardi per l'anno 1985, di lire 1.630 miliardi per l'anno 1986 e di lire 1.960 miliardi per l'anno 1987 si provvede, rispettivamente: quanto a lire 700 miliardi, 1.000 miliardi e 1.300 miliardi, mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 alla voce « Riforma del sistema pensionistico, perequazioni dei trattamenti pensionistici pubblici e privati, integrazione dei trattamenti minimi e delle pensioni sociali dei soggetti senza altra fonte di reddito » e della relativa proiezione per gli anni 1986 e 1987 considerata ai fini del bilancio triennale 1985-1987: quanto a lire 220 miliardi, lire 400 miliardi e lire 410 miliardi, con l'aumento contributivo di cui al precedente articolo 7; e quanto a lire 180 miliardi, lire 230 miliardi e lire 250 miliardi con le maggiori entrate IRPEF conseguenti all'attuazione della presente legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

10. 2.

IL GOVERNO.

Il relatore ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento 10. 2 del Governo, in ottemperanza alla condizione contenuta nel parere espresso dalla V Commissione bilancio.

Sostituire alla fine del primo comma le parole da: « e quanto » fino alla fine del comma con le seguenti: « e, quanto alla quota residua, con le maggiori entrate IRPEF per gli esercizi finanziari 1985, 1986, 1987 valutate rispettivamente in lire 180 miliardi, 230 miliardi e 250 miliardi ».

0. 10. 2. 1.

IL RELATORE.

Pongo in votazione il subemendamento 0. 10. 2. 1 del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 10. 2 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 10, con la modifica testé approvata.

(È approvato).

Passiamo ora alle dichiarazioni di voto.

EGIDIO STERPA. Annuncio che mi asterrò dalla votazione sul testo unificato per le motivazioni che ho già espresso nella seduta di ieri.

Voglio manifestare il mio apprezzamento per lo sforzo compiuto dal Governo, ma non ho apprezzato, al contrario, che questo abbia, su un tema così importante, cambiato più volte idea, subendo pressioni e aderendo all'iniziativa di chi pone sullo stesso piano il sistema pensionistico privato e quello pubblico, trascurando che nel primo prevale il concetto di assistenzialità, mentre nel secondo deve prevalere la logica propria dello Stato di diritto. Per questo si sarebbero dovute soddisfare

le attese dei dipendenti pubblici, ciò che con questo provvedimento non avviene. Non può certo sentirsi soddisfatto chi si aspettava una perequazione; posso solo augurarmi che a questa si arriverà in un prossimo futuro. È per questi motivi che dichiaro l'astensione del gruppo liberale dalla votazione finale.

MAURO IANNIELLO. Pur esprimendo talune mie perplessità che corrispondono alle attese non completamente soddisfatte dei pensionati pubblici, debbo sottolineare che, quanto meno, siamo usciti dalla situazione di stallo in materia di perequazione delle pensioni pubbliche che si trascinava ormai da due legislature. Credo, pertanto, sia doveroso esprimere un vivo apprezzamento per lo sforzo compiuto dal relatore, che ha cercato di trovare soluzioni compatibili con le necessità di copertura finanziaria e, soprattutto, non dimenticare il lavoro improbo svolto dal ministro per la funzione pubblica Gaspari per cercare di risolvere il problema delle pensioni d'annata. Per questi motivi annuncio il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana.

GIANFRANCO FINI. Questa travagliata legge non sarà salutata con soddisfazione da nessuno, né da quelle forze politiche — il MSI-destra nazionale primo in ordine cronologico — che avevano presentato proposte di legge tese ad una reale perequazione delle pensioni, né dai pensionati d'annata che attendevano una risposta alle loro attese, mentre si vedono concessi aumenti che, anche se congrui, non sono del tutto soddisfacenti.

Al di là di ciò il gruppo del MSI-destra nazionale ritiene che sia necessario votare a favore di questo insoddisfacente provvedimento. Non potrebbe infatti essere compreso dagli interessati — che già hanno l'amaro in bocca per il non riconoscimento della perequazione — il fatto che una forza politica si sia opposta al varo di un disegno di legge che ritocca, anche se in modo insoddisfacente, le loro magre pensioni. Il voto del MSI-destra nazionale al provvedimento ha, quindi, il significato

di un voto a favore dei pensionati, non certo di una perequazione che non viene attuata, e ciò per responsabilità politiche del Governo, che ha disatteso quanto più volte promesso, e per pesanti responsabilità del partito comunista che ha imposto al Governo di giungere ad un compromesso che rappresenta una sconfitta, sul piano dei principi, delle categorie interessate e anche di quel senso di giustizia che dovrebbe animare ogni azione del Parlamento.

Concludendo, auspico che la perequazione delle pensioni d'annata che in questa lunga e tormentata vicenda non si è realizzata, possa comunque tornare all'attenzione del Parlamento e della nostra Commissione nei prossimi mesi. Non è difficile prevedere che in un prossimo futuro ci ritroveremo alle prese con un identico problema, perché il mancato aggancio delle pensioni alla dinamica salariale riprodurrà nel tempo il fenomeno non in maniera così grave come quella di questi mesi, ma di questo, ancora una volta, il Parlamento si dovrà far carico. Se una tale ipotesi si verificherà, sarà auspicabile agire con senso di autentica giustizia sociale e non unicamente in base a calcoli o interessi di parte, danneggiando coloro i quali chiedono al Parlamento il riconoscimento se non dei diritti acquisiti senza dubbio degli interessi legittimi.

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA. Chiedo scusa ai colleghi del gruppo della democrazia cristiana, in particolare al relatore che ha condotto con autorevolezza e determinazione in porto questo provvedimento e all'onorevole Ianniello che, a nome del gruppo, ha annunciato il voto favorevole, ma io non mi sento di manifestare la mia adesione a questa legge e, pertanto, mi asterrò dalla votazione finale, nel rispetto di un mio costume personale secondo il quale intendo esprimere con franchezza le mie opinioni anche quando queste sono differenti da quelle degli altri. Desidero ricordare ai colleghi che pochi mesi fa, nell'ottobre 1984, la Commissione affari costituzionali ha approvato all'unanimità, in sede referente, un testo che ga-

rantiva il principio dell'integrale aggancio dei trattamenti pensionistici alla dinamica delle retribuzioni. Oggi la Commissione, operando in sede legislativa, ha cambiato la propria opinione e si accinge a varare un testo difforme da quello già approvato in sede referente. Non credo sia vietato modificare i propri atteggiamenti, ma questo avviene sulla base di valutazioni che in larga misura si sono formate fuori da questo nostro ambito. Sottolineo il fatto che la V Commissione bilancio è intervenuta, con il suo parere, in modo del tutto irrituale — e lo ha sottolineato anche il presidente con una lettera indirizzata al Presidente della Camera — decidendo essa questo provvedimento nel merito, violando una nostra competenza che, essendo noi in sede legislativa, era prevalente ed esclusiva. Inoltre la nostra Commissione ha rinunciato ad una diversa stesura dell'articolo 6.

Quello che ci accingiamo a votare è un provvedimento importante perché realizza un aumento anche sensibile delle pensioni dei pubblici dipendenti, ma rinuncia a dire una parola definitiva sul tema che, secondo me, in questo settore è centrale, quello relativo all'aggancio definitivo e permanente delle pensioni alla retribuzione. Si potrà discutere se il sistema complessivo del paese è in grado di tollerare un aggancio al 100 per cento, piuttosto che non ad una diversa percentuale, ma credo sia necessario in futuro lavorare nella logica del riconoscimento dei diritti. Il collega Fini ha detto che ci dovremo presto occupare di nuovo delle pensioni d'annata. Io dico che già da domani il problema potrà essere posto e occorrerà fare uno sforzo per affermare che quello tra lo Stato e i cittadini deve essere sempre un rapporto di riconoscimento di diritti e non di una concessione di volta in volta, sotto la pressione di eventi quali le campagne elettorali. Questo non è dignitoso per la classe politica e per chi deve sollecitare questi benefici. Ho lavorato con impegno e passione dentro e fuori di qui per ottenere un risultato diverso. Non ho mai chiesto che si facesse di più, perché conosco le compatibilità finanziarie e anche

io le considero insuperabili. Ho lavorato perché si facesse qualcosa di diverso, ma non ci sono riuscito. Se ci fossimo tutti cimentati in quest'opera forse avremmo potuto realizzarla. Per queste ragioni mi asterrò dalla votazione sul provvedimento.

TOMMASO ALIBRANDI. Il gruppo repubblicano è convinto che in questa vicenda, come forse in poche altre, siano venute in contrasto due esigenze fondamentali della nostra vita sociale e politica: quella di non aggravare ulteriormente il bilancio dello Stato, onde evitare un incremento del debito pubblico — temi questi sui quali mi sembra superfluo ricordare l'impegno dei repubblicani — e quella di soddisfare le richieste di una categoria che è sicuramente tra le più sacrificate. Non voglio fare una priorità di valori, ma è certo che la categoria dei pensionati, pubblici e privati, è stata tra quelle che più duramente hanno pagato il prezzo dell'inflazione e di alcune esigenze di politica generale. Il problema è senz'altro difficile da risolvere e qualche sbandamento o ripensamento, verificatisi in questi giorni, da parte del Governo, credo siano dovuti ad uno sforzo per far quadrare i conti e non certo a cattiva volontà o a chissà quale machiavellismo. Forse, pur tenendo fermo il principio del massimo rigore economico, sarà necessario avviare un discorso globale di riconsiderazione delle diverse priorità, proprio tenendo conto della grave situazione in cui versano i pensionati. Quello attuale, comunque, non può essere che l'avvio di un discorso da approfondire ulteriormente. Annuncio che il gruppo repubblicano voterà a favore del provvedimento.

SERGIO SOAVE. Il lavoro svolto dalla Commissione è stato difficile non solo per la complessità della materia, ma perché si trattava di conciliare due diverse esigenze: l'urgenza del provvedimento, conseguente anche alla spinta sociale che, sulla questione in oggetto, si era determinata, e la necessità di mantenere costante un difficile equilibrio tra le diverse istanze delle forze politiche e sociali che su que-

sta materia si sono confrontate. All'interno di questo quadro mi sembra ci sia stato un dibattito vero, perché ciascuno si è misurato realmente con gli altri ha realmente confrontato le proprie posizioni. Il gruppo comunista, nella sua azione, ha sempre tenuto fermi due punti specifici: la necessità della contestualità tra i lavori della I Commissione e quelli relativi al progetto di legge di perequazione dei trattamenti pensionistici privati e la necessità di valutare la materia nel quadro di un indirizzo generale di riordino.

Su questi due punti noi abbiamo insistito fin dall'inizio e, per questo, siamo anche stati accusati di voler ritardare i lavori della Commissione. La polemica su questo punto è stata in certi momenti anche molto aspra, tuttavia io credo che lo svolgimento dei lavori ci dia ragione. Noi abbiamo imboccato la strada giusta — sottolineo l'aggettivo « giusta » — cioè quella di guardare al passato senza ipotecare, con delle scelte non ponderate, il futuro.

Durante il cammino, ciascuno ha fatto la sua parte e si sono raggiunti dei risultati buoni. Lo dico anche se non mi nascondo che non possono essere considerati per noi del tutto soddisfacenti.

Alcune riserve permangono; con questa legge si riesce ad affrontare soltanto le punte più alte della sperequazione; alcune nostre richieste sui ferrovieri e i postelegrafonici sono state respinte. Questo è un « neo » del quale dobbiamo tener conto.

Sarebbe anzi un buon gioco per alcune forze di opposizione, meno responsabili della nostra, sottolineare il malcontento ed anche alcune incertezze del Governo ed alcune sorprendenti trovate dell'interlocutore governativo in questa e soprattutto nell'altra Commissione, incertezze e trovate che hanno non poco ritardato il cammino parallelo dei lavori delle due Commissioni.

Ma il partito che rappresento si è mosso fuori da tentazioni propagandistiche in tutte le fasi dei lavori, con coerenza, in questa Commissione, nella Commissione speciale per la riforma del sistema pensionistico e nella Commissione bilancio.

Anche in questa fase dei lavori eviteremo di cadere in tentazioni elettoralistiche ed in atteggiamenti poco responsabili. Nel colloquio con il paese che avverrà da ora in avanti fuori di qui, diremo noi stessi ai pensionati scontenti che il quadro delle compatibilità finanziarie non consentiva soluzioni molto migliori di quella adottata e che l'angustia delle risorse rende obbligatorio per tutti un approccio solidaristico e non settoriale o corporativo alla questione. Ma soprattutto — e sottolineo questo punto in accordo con quanto hanno già detto altri colleghi nelle loro dichiarazioni di voto — assicuriamo il nostro impegno più fermo perché, fatto questo primo e convinto passo dello stralcio, non si dimentichi che senza il riordino, cioè senza l'introduzione di meccanismi equi e unitari di perequazione, senza un ripensamento complessivo della materia e una revisione dei meccanismi previdenziali, ci troveremo certamente, e non fra molto tempo, nelle stesse condizioni di emergenza in cui abbiamo dovuto operare in questi mesi.

Il nostro voto favorevole ha, quindi, il significato di una relativa soddisfazione per gli aumenti e i risultati raggiunti; di una soddisfazione convinta per l'iter seguito perché ci ritroviamo nello sforzo fatto e ringrazio i colleghi di avere, attraverso contrasti anche aspri, accolto alla fine la logica più rigorosa delle cose sottolineate da noi fin dall'inizio. Ma soprattutto questo voto positivo è un voto di impegno perché non si dimentichi, fatto ora lo stralcio relativo agli aumenti, il problema del riordino del sistema previdenziale e pensionistico che rimane oggi il problema fondamentale, centrale, cruciale che un Parlamento serio e rigoroso deve assolutamente affrontare con la tempestività necessaria.

PRESIDENTE. Sia consentito al presidente di fare qualche osservazione, stimolato da alcune riflessioni critiche che vi sono state. Desidero innanzitutto ringraziare il relatore per il lavoro serio, diligente e responsabile con cui ha contribuito

non poco alla positiva conclusione del nostro lavoro legislativo. Desidero dar atto anche al ministro Gaspari di essersi battuto con impegno su una linea giusta, nei limiti consentitigli e do atto a tutti i gruppi parlamentari di aver collaborato in modo esemplare alla definizione di una vicenda che si sta concludendo non a caso in modo unitario, con una larga convergenza di forze politiche.

Resta tuttavia il problema del rapporto tra le Commissioni, in relazione al quale confermo la valutazione già espressa nella lettera trasmessa al Presidente della Camera, tornando ad esprimere il mio vivo auspicio affinché nel futuro si metta ordine in questa materia. Ricordo però che la V Commissione non è una entità astratta, ma è composta da gruppi, gli stessi presenti in questa Commissione, che hanno quindi la loro parte di responsabilità nella vicenda determinatasi, come una parte di responsabilità l'ha il rappresentante del Governo.

Il risultato raggiunto è comunque positivo e la Commissione affari costituzionali, nei limiti delle responsabilità politiche che ognuno di noi in questa sede deve avere, ha dato un contributo non secondario. La resistenza opposta a certi vincoli deliberati nel corso del procedimento ha contribuito non poco allo scioglimento positivo dei nodi creatisi. In nessun momento la Commissione affari costituzionali ha declinato le sue reali possibilità di intervento e ciò ha permesso di raggiungere un risultato, anche se non conclusivo, positivo. Tanto più va rilevato questo se collegato alle decisioni che la Commissione speciale per la riforma del sistema pensionistico ha adottato, anche in ordine ai problemi del raccordo delle pensioni alla dinamica retributiva e al rapporto d'impiego. Bisogna conciliare due elementi, perché ce li ritroveremo in futuro: quello della parità sostanziale di trattamento a parità di lavoro prestato (a qualunque titolo, pubblico o privato) e quello dell'obbligo dello Stato di non venir meno ai suoi doveri di datore di lavoro, dovendo esso avere una funzione esemplare nei confronti del datore di la-

voro privato. È questo un terreno di cultura politica; non possiamo una volta rimproverare al settore privato di non seguire l'esempio che il settore pubblico dà nelle relazioni industriali, nei rapporti di impresa e non attribuire lo stesso valore monitorio allo Stato. Se lo Stato non deve privilegiare i dipendenti pubblici, deve però costituire un esempio nei confronti di una imprenditoria privata che si sta chiudendo sempre di più in una logica illusoria di prevalenza nella società, in cui però effettivamente non ha poteri dilatati compatibili con lo sviluppo della democrazia. In conclusione torno a ringraziare tutti i colleghi per il lavoro svolto e sospendo la seduta, che riprenderà alle 15,30. Avverto che in quella sede si procederà alla votazione finale a scrutinio segreto del progetto di legge.

La seduta, sospesa alle 11,30, è ripresa alle 15,30.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dobbiamo ora procedere alla votazione finale dei progetti di legge all'ordine del giorno nel testo unificato i cui articoli sono stati già approvati dalla Commissione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei provvedimenti esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge (1789) e proposte di legge Ferrari Marte ed altri (230); Patria ed altri (310); Sospiri ed altri (337); Garocchio ed altri (470); Garocchio ed altri (472); Fiori ed altri (477); Fiori (478); Almirante ed altri (523); Ianniello (670); Casini Pier Ferdinando ed altri (858); Piro e Ferrari Marte (983); Cristofori ed altri (1480); Fiori e Mensorio (1559); Reggiani ed altri (1732), *in un testo unificato e con il seguente titolo: «Perequazione dei trat-*

tamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti » (1789, 230, 310, 337, 470, 472, 477, 478, 523, 670, 858, 983, 1480, 1559 e 1732).

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alibrandi, Angelini Piero, Barbera, Bosco Manfredi, Bressani, Calvanese, Caria,

Fantò, Ferrari Marte, Fini, Ianniello, Labriola, Lega, Loda, Mattarella, Moschini, Pasqualin, Soave, Sullo, Strumendo, Vecchiarelli, Vincenzi, Virgili, Zoppetti.

La seduta termina alle 15,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO